



Prot. n° 6318 E/2

Venosa, 18/05/11

**A tutti i docenti**

**Ai docenti coordinatori dei c. di c.**

**A tutti gli studenti**

**A tutti i genitori**

**Al personale di segreteria /Alunni**

**Albo /Atti / Sito web – News**

**OGGETTO: Assenze e validità dell'anno scolastico ai fini della valutazione finale degli alunni. C.M. n. 20 del 4 marzo 2011, esplicitiva degli artt. 2 e 14 del DPR n. 122/2009 – Regolamento generale sulla valutazione degli alunni. / Direttive del Dirigente Scolastico.**

Come già più volte ribadito, la C.M. n. 20 del 4.03.2011 fornisce dettagliate indicazioni finalizzate alla corretta applicazione del Regolamento sulla valutazione degli alunni D.P.R. n. 122/2009, nella parte che riguarda **l'incidenza delle assenze ai fini della validità dell'anno scolastico** e della conseguente ammissione alla classe successiva ed all'esame di stato.

L'art. 14, comma 7 del Regolamento DPR n. 122/2009 prevede che *“ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”*. Lo scopo della norma è quello, importante, di porre l'accento sulla effettiva presenza degli studenti alle lezioni dalla quale deriva l'impegno costante e sistematico degli stessi nello studio e la possibilità per gli insegnanti di disporre di congrui e significativi elementi per una valutazione intermedia e finale equilibrata, corretta e trasparente.

Il medesimo Regolamento, all'art. 2 comma 10 ed all'art. 14 comma 7, prevede che la determinazione del limite minimo di presenza a scuola sia determinato in **tre quarti del monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo curricolare e obbligatorio di tutte le discipline** e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina. In tal senso si deve tener conto dell' "orario annuale personalizzato" così come risulta per ciascun indirizzo di studio e per ciascun anno di corso.

**Ritengo superfluo ribadire ancora una volta che è importante garantire la frequenza delle lezioni, soprattutto per coloro che hanno fatto registrare un elevato numero di assenze, fino al giorno 11 giugno.**

**Sono considerate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere di lezione:**



- entrate in ritardo alla seconda ora e uscite in anticipo, anche se giustificate da un genitore e autorizzate sul libretto assenze dal dirigente scolastico o suo delegato;
- assenze brevi per malattie e/o motivi di famiglia;
- assenze collettive;
- assenze dalle assemblee d'istituto;
- assenze nel caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione, a visite guidate o ad attività organizzate in orario curricolare.

Ai sensi dell'art. 14 comma 7 del Regolamento DPR 122/2009, **il Collegio Docenti ha stabilito le seguenti deroghe motivate e straordinarie al limite obbligatorio di frequenza del monte ore annuale:**

- **assenze per malattie** debitamente documentate purchè non sia pregiudicata la possibilità di valutazione degli alunni.

E' compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti e delle indicazioni della C.M. n. 20 del 4.03.2011, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

**L'art. 14 comma 7 prevede che il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza (tre quarti dell'orario annuale personalizzato), tenuto conto delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato.** Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe.

Si riporta in allegato la tabella con l'indicazione dell'orario annuale personalizzato per ciascuna classe ed indirizzo e del limite minimo di ore di presenza richiesto per l'ammissione allo scrutinio finale ed all'esame di stato.

I docenti hanno l'obbligo di informare gli studenti e le famiglie del contenuto della presente direttiva, affissa all'albo e pubblicata sul sito web della scuola, corredata della normativa di riferimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Prof. Michele MASCIALE*

**OGGETTO: Assenze e validità dell'anno scolastico ai fini della valutazione finale degli alunni. C.M. n. 20 del 4 marzo 2011, esplicitiva degli artt. 2 e 14 del DPR n. 122/2009 – Regolamento generale sulla valutazione degli alunni. / Direttive del Dirigente Scolastico.**

**QUADRO ORARIO ANNUALE PER CLASSE E INDIRIZZO DI STUDIO  
LIMITE MINIMO DI ORE DI FREQUENZA OBBLIGATORIA**

Classi	Indirizzi	Ore settimanali	Monte ore annuale	Limiti minimo di frequenza obbligatoria 3/4	Limite massimo di assenze 1/4
Prime	Nuovo Ordinamento	32	1056	792	264
Seconde	IGEA	32	1056	792	264
	GEOMETRA	31	1023	767	256
	BEA	34	1122	841	281
Terze	IGEA	32	1056	792	264
	GEOMETRA	31	1023	767	256
	MOA	34	1122	841	281
Quarte	IGEA	32	1056	792	264
	GEOMETRA	32	1056	792	264
	TGA	30	990	742	248
Quinte	IGEA	35	1155	866	289
	GEOMETRA	35	1155	866	289
	TGA	30	990	742	248

❖ DI NORMA, LE ORE SETTIMANALI DI LEZIONE PREVISTE DAL CURRICOLO SI MOLTIPLICANO PER 33 SETTIMANE DI LEZIONE.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
*Prof. Michele MASCIALE*